



# COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Provincia di Savona  
Tel. 019 618211/Fax 019 618226

## AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. AG 83 DEL 22/06/2012

**OGGETTO: COMUNE DI BORGIO VEREZZI/D'ANGELO LUCIA - RICORSO AL T.A.R. N. 306/2001 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE AVV. MAURO VALLERGA DI GENOVA.**

### IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che in data 20 Febbraio 2001 con Prot n. 1098 veniva notificato ed assunto agli atti del Comune il ricorso al T.A.R. Liguria n. 306/2001 depositato in data 5.1.2001 dalla Sig.ra D'ANGELO Lucia di Borgio Verezzi avverso questo Ente per l'annullamento per illegittimità del provvedimento n. 02/2000 emesso in data 21.12.2000 Prot. n. 8141 avente ad oggetto il diniego all'istanza di condono edilizio in sanatoria avanzata dalla ricorrente in data 28.2.1995 relativamente ad opere di realizzazione di un manufatto ad uso agricolo ed abitativo in Via per Gorra Loc. Cappelletta, già oggetto di precedente ingiunzione di demolizione;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 53 in data 14.3.2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione Comunale decideva di costituirsi in giudizio nella vertenza di che trattasi e di conferire incarico di difesa giudiziale ed assistenza legale all'Avv. Mauro VALLERGA dello Studio Legale "VALLERGA & Partners" di Genova, con studio professionale in Genova – in oggi Via Martin Piaggio civ. 17, delegandolo pertanto a rappresentare gli interessi dell'Ente nel presente procedimento;

ATTESO che lo Studio legale di che trattasi, in conseguenza di capillare disamina del ricorso predetto e delle varie questioni annesse, provvedeva alla redazione ed al deposito in data 23.5.2001 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della memoria di costituzione per conto del Comune di Borgio Verezzi, intesa a resistere e contraddire al ricorso stesso ed a richiedere la sua inammissibilità ed il suo respingimento, in quanto infondato nel merito;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 55/359Gen. in data 16.5.2001 e n. 125/785Gen. in data 10.10.2001, con le quali veniva rispettivamente assunto regolare impegno di spesa per le competenze legali ed, a seguito deposito di costituzione in giudizio, provveduto alla liquidazione delle stesse a favore dello Studio Legale incaricato;

PRESO ATTO che in data 21.10.2010 la ricorrente Sig.ra D'ANGELO Lucia depositava nel merito tramite i suoi legali domanda di fissazione udienza;

#### VISTE:

- la comunicazione pervenuta via e-mail dall'Avv. Matteo BORELLO dello Studio Legale "VALLERGA & Partners" in data 27.9.2011 ed assunta al n. 7988 di Prot., volta ad informare l'Ente della data di fissazione della discussione del ricorso di che trattasi

da parte del Tribunale Amministrativo Regionale - stabilita nel giorno 17.11.2011 – ed i termini per il deposito di atti e documenti;

- la memoria versata in giudizio nell'interesse del Comune predisposta dal suddetto Studio Legale, depositata al T.A.R. Liguria nei termini di legge in data 17.10.2011, e la successiva memoria di replica a considerazioni della controparte depositata in data 27.10.2011;

PRESO ATTO che con sentenza n. 11/2012 REG.RIC. n. 306/2001 emessa in data 17 Novembre 2011 e depositata il 9.1.2012 il Tribunale Amministrativo Regionale accoglieva il ricorso avanzato dalla Sig.ra D'ANGELO Lucia e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato n. 02/2000 emesso in data 21.12.2000 Prot. n. 8141 opposto all'istanza di sanatoria 28.2.1995 con riferimento al fabbricato sito in Borgio V. – Via per Gorra – Loc. Cappelletta;

VISTO l'avviso di parcella emesso in data 6.6.2012 dall'Avv. Mauro VALLERGA ed acclarato al Prot. dell'Ente al n. 4862 del 12.6.2012, con il quale il professionista incaricato richiede la liquidazione delle competenze relative all'attività prestata;

VISTI:

- l'art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2011 e s.m. ed i. in merito al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo;
- la deliberazione G.C. n. 35 del 6.3.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione dell'integrazione del vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi con il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, con particolare riferimento all'art. 6 lett. f);

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 169 in data 17.11.2011, con la quale veniva approvata l'integrazione al precedente disciplinare d'incarico per il prosieguo dell'attività di assistenza legale e difesa in giudizio nel ricorso in argomento e veniva assunta un'integrazione al precedente impegno di spesa;

CONSTATATA la regolarità della prestazione professionale sin qui eseguita e la regolarità della posizione contributiva del soggetto creditore, del quale é stato acquisito apposito D.U.R.C. emesso nei termini di legge in data 10.5.2012;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla liquidazione della sopra citata parcella;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Bilancio di Previsione 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 2.3.2012, esecutiva, e s.m.ed i.;
- il P.E.G. anno 2012, approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 26.3.2012, esecutiva, e s.m. ed i.;
- il Decreto Sindacale Prot. n. 924 del 31.1.2012 ad oggetto "Proroga incarico Responsabili di Servizio Titolari di Posizione Organizzativa fino al 30.6.2012";

## **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare a favore dell'Avv. Mauro VALLERGA dello Studio Legale "VALLERGA & Partners" con sede in Savona – Via Martin Piaggio civ. 17, la somma complessiva di € **2.123,55** (a dedurre ritenuta d'acconto 20% pari ad € 337,50) oneri inclusi, quale

competenza dovuta per l'incarico di assistenza legale al Comune di Borgio Verezzi nel ricorso al T.A.R. Liguria n. 306/2001 depositato in data 5.1.2001 dalla Sig.ra D'ANGELO Lucia di Borgio Verezzi avverso questo Ente per l'annullamento per illegittimità del provvedimento n. 02/2000 emesso in data 21.12.2000 Prot. n. 8141 avente ad oggetto il diniego all'istanza di condono edilizio in sanatoria avanzata dalla ricorrente in data 28.2.1995 relativamente ad opere di realizzazione di un manufatto ad uso agricolo ed abitativo in Via per Gorra Loc. Cappelletta, già oggetto di precedente ingiunzione di demolizione, come da avviso di parcella del 6.6.2012 pervenuto in data 12.6.2012 Prot. n. 4862;

2. di dare atto che la presente liquidazione può fare riferimento all'impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione Responsabile Area Affari Generali n. 169 in data 17.11.2011 al Cap. 1058 "Spese per liti" del Bilancio di Previsione 2011;
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune ai sensi art. 1, comma 127, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Finanziaria per i successivi adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE  
AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI)**  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

**VISTO:**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**30.6.2012**

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

- L - Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a norma dell'art. 184, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**

2.07.2012

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Borgio Verezzi, lì

**IL MESSO COMUNALE**

\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_